

**PRESCRIZIONI OPERATIVE – STORNO*****Determina n.***

---

*Piano Regionale quinquennale di controllo dello storno  
(Sturnus vulgaris) 2023-2027*

Le presenti prescrizioni rimangono in vigore sino alla scadenza del piano regionale, salvo modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p. Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza.

Le operazioni di controllo e limitazione degli storni (*Sturnus vulgaris*) di cui alla presente determinazione costituiscono un'attività di volontariato che non dà diritto ad alcun compenso e sono svolte dal personale autorizzato, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, sulla base delle presenti prescrizioni operative.

1. L'attività in argomento è attuabile da coloro che abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- essere cacciatore iscritto ad un ATC regionale in possesso dell'abilitazione dell'ente competente al controllo dello storno, oppure essere proprietario o conduttore del fondo su cui viene attuato il Piano, munito di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, purché abbia frequentato l'apposito corso sulla specie obiettivo, autorizzato dalla Regione quale ente competente (d'ora in avanti tutti denominati coadiutori);
- possesso del gilet numerato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--";
- sottoscrizione per accettazione e ritiro da parte del coadiutore delle presenti prescrizioni operative;
- consegna da parte del coadiutore dei seguenti documenti in corso di validità:
  - licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia);
  - tassa governativa;
  - iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori);
  - polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

Resta inteso che i coadiutori dotati di gilet in quanto "agricoltori o conduttori del fondo sul quale insistono i danni muniti di licenza per l'esercizio venatorio e che hanno frequentato l'apposito corso" sono autorizzati a partecipare al piano per la specie interessata solo all'interno dei fondi medesimi.

2. I coadiutori autorizzati di cui al punto precedente operano su tutto il territorio provinciale esclusivamente:

- laddove vi sia una specifica richiesta di intervento inoltrata alla Polizia Provinciale da parte del proprietario o conduttore del fondo agricolo, sul quale insistono colture potenzialmente danneggiabili dallo storno (v. elenco in tabella 2.2 DGR 565/2023) o altre colture che si dovessero dimostrare appetibili allo storno con riferimento alle perizie dei danni, con presenza in ogni caso di frutto pendente;
- a seguito di diretta segnalazione sull'evoluzione dei danni evidenziati alla Polizia Provinciale da parte dello SACP competente per territorio, che può raccogliere, dalle associazioni agricole

**PRESCRIZIONI OPERATIVE – STORNO*****Determina n.***

---

locali, indicazioni o allerte in merito a particolari aree del territorio.

Il proprietario/conducente deve aver messo in atto i previsti sistemi di prevenzione;

3. L'attività può essere svolta secondo le seguenti modalità e limitazioni.

**Abbattimento con fucile** con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, con munizione spezzata:

- dal 1° aprile al 31 agosto nelle aree cacciabili e dal 1° aprile al 31 ottobre nelle zone di protezione;
- dall'alba al tramonto;
- ad una distanza non superiore a cento metri delle colture oggetto di danno (con riferimento all'elenco in tabella 2.2 DGR 565/2023), aventi il frutto pendente e fino alla raccolta degli stessi e sulle quali devono essere stati messi in atto sistemi di prevenzione;
- è vietato qualunque tipo di richiamo;
- è preferibile l'uso di munizioni atossiche non contenenti piombo;
- sono consentiti spari a salve a scopo dissuasivo senza abbattimento;
- i capi prelevabili sono stabiliti annualmente con delibera regionale.

4. Gli interventi nelle aree protette regionali e nel parco nazionale sono esclusi dal presente piano di controllo.

5. Nei siti Rete Natura 2000:

- l'abbattimento è consentito esclusivamente all'interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili;
- è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni entro 150 metri dalle rive più esterne delle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri);
- rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 79/2018 "Approvazione delle Misure generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000".

6. Gli operatori autorizzati ai sensi del paragrafo 1 devono effettuare una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale sia all'inizio che al termine dell'intervento, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet, Comune, coltura, istituto faunistico interessato, Rete Natura 2000 (no/sì-nome), **numero di capi abbattuti**.

7. I coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti ad indossare il gilet ad alta visibilità numerato e nominalmente assegnato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica - n.--".

8. Durante gli interventi il coadiutore autorizzato, ogniqualvolta gli vengano richiesti, deve esibire agli organi di controllo i seguenti documenti in corso di validità:

- l'autorizzazione, costituita dalle presenti prescrizioni operative firmate per accettazione e ritiro dal coadiutore richiedente e controfirmate da un Pubblico Ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale;
- licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) versamento della tassa governativa, iscrizione ad un ATC regionale (solo per cacciatori), polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

9. Il coadiutore, durante gli interventi, deve adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie volte a

## PRESCRIZIONI OPERATIVE – STORNO

### *Determina n.*

proteggere la propria ed altrui salute ed incolumità, avendo riguardo di non arrecare danno alle cose mobili e immobili, nonché agli animali eventualmente presenti nell'area d'intervento. I medesimi, durante le operazioni di manipolazione della fauna selvatica oggetto del presente piano sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

10. Lo sparo deve essere effettuato assicurando la massima selettività ed efficacia d'azione, senza coinvolgere altre specie selvatiche nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. È vietato lo sparo dai veicoli. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia.
11. Il coadiutore dovrà compilare adeguatamente la scheda giornaliera di intervento in ogni sua parte, utilizzando l'apposito modello approvato (allegato B), e trasmetterla entro 24 ore dal termine dell'intervento alla Polizia Provinciale, al fine di consentire il monitoraggio degli abbattimenti, così da non oltrepassare il numero massimo di capi prelevabili stabilito annualmente dalla Regione.
12. Questa Polizia può interrompere gli abbattimenti in qualunque momento, qualora venga raggiunta la soglia massima assegnata a questa Provincia.
13. È vietato commercializzare i capi abbattuti. I medesimi possono essere destinati:
  - all'autoconsumo;
  - qualora non si ravvisino ostacoli di sorta, allo smaltimento mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato ad evitare la contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente;
  - alla distruzione anche tramite incenerimento.
14. La Polizia Provinciale si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione al coadiutore, con conseguente ritiro del gilet numerato assegnato, qualora il medesimo:
  - a) contravenga alle presenti prescrizioni e/o ad altre impartite, anche verbalmente, ma formalizzate, senza ritardo, in un rapporto o con documento in forma scritta, nonché a quelle contenute nel Piano Regionale quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) 2023-2027 - D.G.R. n. 565/2023 e ss.mm.ii. (*sospensione 6 mesi*);
  - b) rifiuti il controllo sia personale che del veicolo o di qualsiasi altro oggetto o strumento che il coadiutore utilizzi (*sospensione 6 mesi*);
  - c) tenga, durante l'esercizio venatorio, una condotta in violazione della normativa di settore di rilevanza penale (art. 30 della L. 157/1992 ss.mm.ii.), come da tabella sottostante:

<b>Tipologia</b>	<b>Periodi di sospensione</b>
Caccia in periodo di divieto generale o di silenzio venatorio (art. 30/1/a, art. 30/1/f) Uccisione di fauna non particolarmente protetta (art. 30/1/h) Caccia con mezzi vietati (art. 30/1/h)	<i>18 mesi</i>
Sparo da autoveicoli (art. 30/1/i) Caccia in zone protette (art. 30/1/d) Uccisione di fauna particolarmente protetta (art. 30/1/b)	<i>36 mesi</i>

La Provincia di Forlì-Cesena si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni

## PRESCRIZIONI OPERATIVE – STORNO

*Determina n.*

---

a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi in parola.

Per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Piano Regionale quinquennale di controllo dello storno di città in Emilia Romagna (*Sturnus vulgaris*) 2023-2027 D.G.R. n. 565/2023 e ss.mm.ii.

**Poiché lo svolgimento dell'attività oggetto delle presenti prescrizioni è soggetta alla sola autorizzazione, non comporta alcun incardinamento del coadiutore nell'ambito dell'organizzazione della Provincia e non comporta alcuna tipologia di appalto o incarico da parte della stessa; pertanto resta attribuita al singolo o all'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ogni responsabilità in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.**

## PRESCRIZIONI OPERATIVE – STORNO

**Determina n.***Da compilare a cura del coadiutore*

Il coadiutore (nome/cognome) \_\_\_\_\_  
sottoscrive il presente documento denominato “Prescrizioni operative – storno” per ritiro ed  
accettazione.

Data \_\_\_\_\_

Firma coadiutore (leggibile) \_\_\_\_\_

Si allega copia dei seguenti documenti in corso di validità:

- licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia);
- tassa governativa;
- iscrizione ad un ATC regionale (solo per cacciatori);
- polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

*Riservato alla Polizia Provinciale*

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_ attesta di aver  
ricevuto le presenti “Prescrizioni operative – storno”, firmate per ritiro ed accettazione dal sig.  
\_\_\_\_\_ e dà pertanto atto che il presente documento  
costituisce autorizzazione agli interventi di controllo dello storno - Piano Regionale quinquennale di  
controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) 2023-2027 - D.G.R. n. 565/2023 e ss.mm.ii. e deve essere  
sempre portata al seguito ed esibita ogniqualvolta richiesto.

Data \_\_\_\_\_

Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_